



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER L'EMILIA-ROMAGNA  
BOLOGNA  
SEZIONE I

Registro Sentenze: 3077/06

Registro Generale: 891/2004

nelle persone dei Signori:

CALOGERO PISCITELLO Presidente

BRUNO LELLI Cons., relatore

SERGIO FINA Cons.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nell'Udienza Pubblica del 08 Novembre 2006

Visto il ricorso 891/2004 proposto da:

MADRIGALI S.R.L. ED ALTRI  
BACCHI REGGIANI GHERARDO  
SAZZINI PIETRO  
FARINI GIUSEPPINA

rappresentato e difeso da:

PAOLUCCI AVV. FRANCESCO  
PAOLUCCI AVV. VITTORIO

con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA NAZARIO SAURO 8

presso

PAOLUCCI AVV. FRANCESCO

contro

PROVINCIA DI BOLOGNA

rappresentato e difeso da:

BONETTI AVV. PAOLO

con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA ALTABELLA 3

presso la sua sede  
REGIONE EMILIA ROMAGNA  
COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA  
per l'annullamento

del provvedimento di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) nella parte in cui assoggetta l'area di proprietà del ricorrente ad una serie e di vincoli;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

PROVINCIA DI BOLOGNA

Designato relatore il Cons. Bruno Lelli;

Uditi all'udienza pubblica i procuratori delle parti presenti come da verbale;

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

A) Col ricorso in epigrafe viene impugnato il provvedimento di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) nella parte in cui assoggetta l'area di proprietà del ricorrente ad una serie e di vincoli.

In particolare detta proprietà viene inserita :

1. nell'area dei conoidi e dei terrazzi ad alta od elevata vulnerabilità dell'acquifero;
2. nell'ambito agricolo peri-urbano dell'area bolognese;
3. nell'ambito dell'area di discontinuità dei sistemi insediativi della conurbazione bolognese da salvaguardare;
4. nell'area delle visuali della viabilità verso il paesaggio agricolo o collinare da salvaguardare.

Le censure attengono innanzitutto al fatto che la previsione di vincoli in sede di pianificazione provinciale riduce eccessivamente la potestà comunale in tema di governo del territorio.

In secondo luogo il primo dei vincoli imposti non sarebbe necessario in quanto la conformazione del terreno costituisce una buona protezione per la falda acquifera sottostante.

Per quanto riguarda il secondo dei vincoli imposti (inserimento nell'ambito agricolo periurbano dell'area bolognese) le censure attengono al fatto che la

zona è ricompresa all'interno di infrastrutture ferroviarie e viarie che non giustificano l'imposizione di vincoli di tipo paesaggistico.

Analogamente non si giustificerebbe il vincolo imposto in funzione della salvaguardia della discontinuità del sistema insediativo bolognese, in quanto le opere pubbliche hanno comunque separato l'area dal contesto fluviale rappresentato dal fiume Idice.

Quanto al vincolo imposto per la visibilità verso il paesaggio le censure attengono al fatto che la struttura dell'autostrada e della ferrovia Bologna-Otranto e altri insediamenti destinati ad attività o ad abitazione costituiscono una barriera visiva verso la collina.

B) Per quanto riguarda le censure attinenti al fatto che la previsione di vincoli in sede di pianificazione provinciale riduce eccessivamente la potestà comunale in tema di governo del territorio, si deve osservare che la precettività del piano di coordinamento provinciale trova preciso fondamento nella legislazione regionale, la quale prevede che la sua adozione determina l'applicazione delle misure di salvaguardia (art. 12 L.R. n. 20/2000).

Sono quindi infondati i motivi di ricorso che, benchè formulati nei confronti del piano provinciale, in realtà censurano la legge regionale n. 20/2000 nella parte in cui prevede che i piani provinciali devono contenere prescrizioni e disposizione su una serie di aspetti che attengono alla cura di interessi di livello sovracomunale.

Invero la Corte Costituzionale con sentenza n. 378/2.000 ha ritenuto che la potestà normativa regionale in materia urbanistica consente alla regione stessa di emanare leggi che attribuiscono ai piani territoriali di livello superiore al comune la facoltà, per finalità specifiche, di imporre anche disposizioni vincolanti ed immediatamente operative per i soggetti privati.

In sostanza la suddetta sentenza, pur affermando che l'autonomia comunale in materia urbanistica, trovando radice negli artt. 5 e 128 della Costituzione, non può essere compressa oltre un certo limite, non esclude che la determinazione in concreto dell'ampiezza di detta autonomia, in relazione ad esigenze di coordinamento normativo e di tutela di aree vaste, sia rimessa al legislatore regionale chiamato a valutare la maggiore efficienza della gestione ad un livello sovracomunale degli interessi coinvolti.

Nel caso di specie i vincoli attengono alla disciplina di interessi urbanistici ed ambientali di livello sovracomunale coerenti con la legislazione regionale ( L.R. n. 20/2000, art. 26) nella parte in cui delimita gli aspetti di competenza del piano provinciale consentendo a questo, con prescrizioni a volte vincolanti a volte aventi valore di mero indirizzo, di definire l'assetto del territorio con riferimento ad interessi sovracomunali relativi, sia alle caratteristiche di vulnerabilità e criticità delle singole parti del territorio, sia alle condizioni ed ai limiti di sostenibilità territoriale ed ambientale delle previsioni urbanistiche comunali.

C) Per quanto riguarda l'inserimento della proprietà nell'area dei conoidi e dei terrazzi ad alta od elevata vulnerabilità dell'acquifero, la risposta della Provincia alle osservazioni presentate dalla ricorrente precisa che il vincolo è stato previsto sulla base di quanto evidenziato negli studi riportati nell'elaborazione dello Schema Direttore e del Piano Territoriale Infraregionale.

La Provincia di Bologna, inoltre, evidenzia che successivamente è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque il quale, sulla base di diverse metodologie di analisi, ha confermato l'area di proprietà dei ricorrenti tra le zone oggetto di tutela, sicché il vincolo trova conferma anche in studi successivi, riportati in un piano (PTA) che, stante la sua specificità, è destinato a prevalere rispetto a quello Provinciale.

Per quanto sopra le censure formulate devono ritenersi infondate.

D) Per quanto riguarda i motivi di ricorso con cui vengono censurati i vincoli in funzione della salvaguardia della discontinuità del sistema insediativo bolognese e per la visibilità verso il paesaggio (in quanto le opere pubbliche preesistenti: autostrada; ferrovia Bologna-Otranto ed altri insediamenti destinati ad attività o ad abitazione, hanno comunque ormai pregiudicato la possibilità di realizzare le finalità dei suddetti vincoli) si deve osservare che la legge regionale n. 20/2000 all'articolo A 20 prevede che "gli ambiti agricoli peri-urbani sono individuati di norma nelle parti del territorio limitrofe ai centri urbani ovvero in quelle intercluse tra più aree urbanizzate, aventi una elevata contiguità insediativa".

Pertanto il fatto che esistano opere pubbliche o limitati ambiti edificati non è di ostacolo all' inclusione di superfici nella suddetta zonizzazione, che, anzi, è tipica delle aree di confine fra città e territorio non urbanizzato.

La norma, peraltro, prevede che spetta poi al piano operativo comunale (PSC) stabilire in concreto gli interventi ammessi.

D) Per quanto riguarda infine la critica che viene rivolta al punto 13. 5 del piano provinciale, si deve osservare che la previsione di requisiti dell'insediamento in materia di clima acustico rivolta a perseguire obiettivi di qualità, rientra nella potestà pianificatoria provinciale che, come risulta dall'articolo 26 della legge regionale n. 20/2000 ha per scopo di definire, con prescrizioni (a volte vincolanti a volte - come nel caso di specie - aventi valore di mero indirizzo) l'assetto del territorio con riferimento ad interessi sovracomunali riferiti sia alle caratteristiche di vulnerabilità e criticità delle singole parti del territorio, sia alle condizioni ed ai limiti di sostenibilità territoriale e ambientale delle previsioni urbanistiche comunali.

In tale contesto l'adozione di una norma programmatica in materia di rumore non appare al di fuori dalle sopradescritte competenze attribuite alla Provincia.

E) In conclusione, per quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato siccome infondato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna - Bologna, Sezione Prima, rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna i ricorrenti al pagamento in solido nei confronti della Provincia di Bologna della somma complessiva di Euro 4000,00 (quattromila/00), oltre ad IVA e CPA, a titolo di spese, competenze ed onorari di giudizio.

La presente sentenza sarà eseguita dall' Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

BOLOGNA , li 8.11.2006.

- Presidente (C. Piscitello)

- Cons. Rel. est. (B. Lelli)

Depositata in Segreteria in data 27/11/2006

Bologna li 27/11/2006

Il Segretario